

ROMA

Polizia Municipale

U.O. Studi e Applicazione Normativa  
Sezione Coordinamento - TA/ED

Il Vice Comandante



Circ. n. 178  
Prot. n. 90802/07

Roma, li

28 DIC. 2007

AL DIRIGENTE della U.O. I GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. II GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. III GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. IV GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. V GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. VI GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. VII GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. VIII GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. IX GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. X GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XI GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XII GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XIII GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XV GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XVI GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XVII GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XVIII GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XIX GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. XX GRUPPO  
AL DIRIGENTE della U.O. G.P.I.T.  
AL DIRIGENTE della U.O. GRUPPO SICUREZZA  
SOCIALE ED URBANA

e.p.c. AL VICE COMANDANTE DIRIGENTE della U.O.  
PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI  
AL DIRIGENTE della U.O. SCUOLA DEL CORPO  
AL DIRIGENTE della U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE  
PROCURE DELLA REPUBBLICA  
AL DIRIGENTE della U.O. PERSONALE  
AL DIRIGENTE della U.O. AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
AL DIRIGENTE della U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO  
DI GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI  
AL DIRIGENTE della U.O. TECNICO - LOGISTICA  
AL DIRIGENTE della U.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
E MEDICINA PREVENTIVA  
AL DIRIGENTE della U.O. SEGRETERIA GENERALE  
AL NUCLEO ARCE CAPITOLINA

LORO SEDI

**Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Risposte a quesiti.  
D.Lgs 151/05 (RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici) e D.M. 25 settembre 2007 n. 185.**



- 1.1 Premesso che nell'anno in corso relativamente al D.Lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale), c.d. T.U. sull'ambiente, sono state emanate da questo Comando le seguenti circolari:
- n. 60 del 30/04/07, recante una trattazione generale su tutto l'impianto della norma, e nella quale, in appendice, veniva fornito un piccolo prontuario delle sanzioni al momento applicabili;
  - n. 99 del 26/06/07, recante approfondimenti sul contenuto della Parte III del T.U. (difesa del suolo e tutela delle acque dall'inquinamento);
  - n. 152 del 31/10/07, recante l'esamina del contenuto della Parte IV del T.U. (rifiuti e inquinamento da rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
  - n. 153 del 31/10/2007, recante procedure operative e accostamenti normativi alla l. 10/91 relativi alla Parte V del T.U. (emissioni ed inquinamento atmosferico).
- Con la presente circolare si risponde ad alcuni quesiti rappresentati dai Gruppi di Polizia Municipale in merito agli argomenti di cui alle circolari sopra citate. Con l'occasione si provvederà anche ad illustrare il D.Lgs. 151/2005 (RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici), alla luce dell'approvato D.M. n. 185 del 05/11/2007, nonché a fornire un aggiornamento del prontuario a suo tempo trasmesso in allegato alla circolare 60/07.
- 2.1 Relativamente alla **Parte III** del T.U., sono pervenute allo scrivente ufficio richieste di chiarimento in merito alla realizzazione di pozzi per l'emungimento di acqua ad uso domestico, in particolare di quali titoli autorizzativi deve essere in possesso chi è in fase di realizzazione di una perforazione finalizzata alla realizzazione di un pozzo.
- L'autorizzazione alla **ricerca di acqua** captabile, come già indicato al punto 9.1 della citata circolare 99/07, è rilasciata al titolare della richiesta di perforazione dalla Provincia, a mezzo di Determinazione Dirigenziale, al fine unico della ricerca dell'acqua da captare, Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione provinciale il titolare stesso per poter effettuare i lavori di perforazione necessari alla ricerca dell'acqua deve presentare, al Municipio competente per territorio, una DIA ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01.
- 2.2 Fermo restando le autorizzazioni di cui sopra, per poter infine **emungere l'acqua** dai pozzi realizzati l'interessato deve ottenere un'ulteriore autorizzazione, anche questa da richiedere alla Provincia. Tale autorizzazione verrà rilasciata alla fine di un iter amministrativo complesso, nel quale è necessario acquisire i nulla osta rilasciati dagli organi amministrativi competenti per materia, ovvero, del servizio idrico integrato (ACEA), del Distretto Minerario, dell'Ufficio Geologico d'Italia, della Regione Lazio (Lavori Pubblici e Risorse Idriche), nonché il nulla osta della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali nel caso di opere realizzate in aree sottoposte a vincolo archeologico o paesaggistico.
- 2.3 Sempre in relazione alla Parte III sono state richieste delucidazioni sulla definizione di "abitante equivalente", citata al punto 3.4 della circolare 60/07.
- Il concetto di "abitante equivalente" - la cui definizione tecnica è indicata all'art. 74 del T.U., - è stato introdotto al fine di permettere di confrontare in termini di inquinamento organico le varie tipologie di reflui (urbani, domestici e industriali), cioè per il tramite di alcuni fattori di conversione si stima quanti abitanti occorrerebbero per produrre (per mezzo dei normali reflui domestici) la stessa quantità di inquinamento. Tale definizione viene utilizzata anche al fine di calcolare la quantità di inquinanti prodotta da scarichi utilizzati in modo non residenziale, ovvero sia quegli scarichi che vengono utilizzati normalmente in modo discontinuo. Per semplificare si possono accennare alcuni tipi di conversione, per esempio: tre impiegati di un ufficio; sei alunni di una scuola; tre avventori in un ristorante; dieci clienti di cinema o teatri ecc.. possono essere considerati un abitante equivalente.
- 3.1 Per quanto concerne invece la **Parte IV**, si coglie l'occasione per rappresentare che la Provincia di Roma ha riscontrato, tra i ricorsi in contenzioso, un alto numero di sentenze sfavorevoli relative a ingiunzioni di pagamento emesse. Nella maggior parte dei ricorsi accolti - presentati quasi esclusivamente avverso verbali redatti ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 152/06 (trasporto di rifiuti senza il formulario d'identificazione) - veniva riconosciuta l'insussistenza dei presupposti essenziali



dell'illecito contestato. Infatti, uno dei principali motivi di accoglimento dei ricorsi è stato ravvisato nella mancata indicazione della quantità dei "rifiuti" trasportati. A tale proposito, sebbene le modalità di accertamento dell'illecito sopra segnalato siano state già trattate ai punti 2.14 e 2.15 della circolare n. 152/07, si ritiene opportuno puntualizzare che, pur essendo il personale operante, al momento della contestazione, sprovvisto di strumenti di misurazione idonei, lo stesso dovrà comunque circostanziare nella maniera più dettagliata possibile il presupposto di fatto dell'illecito. Ad esempio andando ad annotare nel verbale la quantità approssimativa dei rifiuti trasportati, specificandone sia la tipologia sia le eventuali modalità di imballaggio (sacchetti, cassette, altri contenitori, ovvero se "sfusi" indicandone almeno la quantità presunta in metri cubi o chili).

- 3.2 La stessa Provincia ha inoltre rappresentato che ricorre spesso il caso in cui i verbali redatti ai sensi sempre del citato art. 193 T.U., sono sprovvisti della notificazione al responsabile in solido, evidenziando che la notifica al solo trasgressore non consente all'Amministrazione provinciale di rivalersi sull'eventuale obbligato in solido. Appare quindi il caso di rammentare che nella compilazione del verbale si dovrà procedere ad indicare anche l'eventuale responsabile in solido (normalmente la ditta proprietaria del mezzo) e successivamente notificare copia del verbale allo stesso.

8888888888

- 4.1 Come già accennato all'ultimo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007, è stato pubblicato il decreto n.185 del Ministero dell'Ambiente che istituisce il Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), in attuazione al D.Lgs. 151/05 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", di cui si era già parlato al punto 4.1 della già citata circolare n. 60.
- 4.2 Per **apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)** si intendono quelle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici con tensione non superiore ai 1000 volt in corrente alternata e a 1500 volt in corrente continua, cioè tutti i piccoli e grandi elettrodomestici, mini e personal computer anche portatili, copiatrici e stampanti, apparecchi audio video, telefoni fissi o portatili, giocattoli, dispositivi medici ecc...
- 4.3 La finalità primaria del suddetto D.Lgs. 151/05 è quello di prevenire la produzione di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** e di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero delle stesse apparecchiature in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento, obiettivo principale della politica ambientale europea, alla stessa stregua di quanto già avvenuto nel caso dei rifiuti da imballaggio. Ogni produttore, infatti, essendo obbligato a farsi carico dei costi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti generati dai beni immessi sul mercato, per ridurre le spese da sostenere sarà stimolato a introdurre tutti quegli accorgimenti in grado di limitare il volume, il peso e la pericolosità degli apparecchi.
- 4.4 Le disposizioni in esame sono rivolte, oltre che ai produttori e/o importatori, anche ai gestori di impianti di trattamento e recupero dei RAEE, ed ai distributori finali (commercianti) di tali apparecchiature, per i quali sono previsti una serie di adempimenti di seguito schematizzati:
- A) a carico dei produttori e/o importatori
- non immettere sul mercato apparecchi contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, pbb e pbde;
  - specificare nelle istruzioni per l'uso di ogni apparecchio le informazioni sull'obbligo di raccolta separata e sui rischi per l'ambiente derivanti dal non corretto smaltimento;
  - apporre su ogni apparecchiatura il simbolo di raccolta separata previsto dal decreto rappresentante un bidoncino dell'immondizia sbarrato
  - iscriversi all'apposito Registro costituito presso il Ministero dell'Ambiente per il tramite delle camere di commercio;



- comunicare al Registro, con cadenza annuale, quantità e categorie di apparecchiature immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate, recuperate e trattate, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria;
- organizzare sistemi di ritiro, invio, recupero e trattamento RAEE e finanziare le relative attività.

B) a carico dei gestori degli impianti di recupero e trattamento

- presentare domanda di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni formulate negli allegati 2 e 3 del decreto;
- adeguare l'impianto entro 12 mesi dalla presentazione della domanda;
- annotare su una apposita sezione del registro di carico e scarico rifiuti speciali il peso dei RAEE in entrata nonché i pesi di componenti, materiali e sostanze in uscita.

C) a carico dei distributori

- **ritirare gratuitamente gli apparecchi usati ogniqualvolta ne forniscano uno analogo nuovo ad un acquirente;**
- verificare le possibilità di reimpiego degli apparecchi ritirati;
- provvedere al trasporto presso centri autorizzati per il riciclaggio e il trattamento di quegli apparecchi per i quali il reimpiego sia valutato impossibile.

4.5 Per quanto concerne invece gli utenti finali (detentori), cioè i nuclei domestici o aziende che utilizzano gli apparecchi, il decreto prevede per gli "AEE" immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 l'obbligo di procedere ad un corretto smaltimento degli stessi, consegnandoli ai distributori in occasione dell'acquisto di nuovi ed analoghi apparecchi; mentre qualora l'apparecchiatura che il detentore desidera dismettere non venga sostituita, lo stesso ha l'obbligo di consegnarla ad un centro di raccolta autorizzato. Per quanto riguarda i c.d. "RAEE storici", cioè quelli immessi sul mercato in data anteriore al 13 agosto 2005, si ritiene che le modalità di smaltimento vadano ricercate nel D.lgs 152/06: presso un centro di raccolta autorizzato se l'apparecchio è individuato come rifiuto ingombrante; conferita nella frazione indifferenziata se l'oggetto in questione è di piccole dimensioni, ovviamente privato degli elementi per i quali la norma prevede uno smaltimento diverso (per es. batterie, pile, ecc.).

4.6 Tra l'altro spetta ai Comuni il compito di assicurare la funzionalità, l'accessibilità, e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei "RAEE" provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori di conferire gratuitamente i rifiuti prodotti.

4.7 L'art. 16 del D.Lgs 151/05 prevede l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa nei confronti dei soggetti "produttori" che non ottemperano agli obblighi e ai divieti indicati al precedente punto 4.4, le cui fattispecie violative si riassumono di seguito:

- il produttore che non fornisce nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni sull'obbligo di raccolta separata e sui rischi per l'ambiente derivanti da un non corretto smaltimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
- il produttore che non appone su ogni AEE il simbolo di raccolta separata previsto dal decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna AEE;
- il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione all'apposito registro costituito presso il ministero dell'Ambiente (iscrizione da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza) immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
- il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero del RAEE, a finanziare le relative operazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

4.8



- 4.9 Nell'ambito della vigilanza la competenza della P.M. riguarderà soprattutto il comportamento del "distributore", laddove si dovesse riscontrare il mancato ritiro a titolo gratuito di un'apparecchiatura elettrica o elettronica ogniqualvolta ne fornisce una analoga. Tale fattispecie violativa è disciplinata dall'art. 16 comma 1 e per la stessa è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400 per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. Il pagamento in misura ridotta risulta essere di euro 133.33 con proventi e scritti difensivi alla Provincia. Si precisa che il ritiro gratuito dell'apparecchiatura elettrica o elettronica da parte del distributore, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro stesso come, ad esempio, un apparecchio refrigerante in cui siano rotte le condutture del gas; ovvero nel caso che l'apparecchiatura in questione non contenga i suoi componenti essenziali oppure contenga rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, l'apparecchiatura a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Dot.ssa Donatella SCAFATI



**PARTE III – TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI  
- SANZIONI AMMINISTRATIVE -**

<b>Descrizione illecito</b>	<b>Articolo</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Proventi</b>	<b>Scritti difensivi</b>
Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del decreto nell'effettuazione di uno scarico.	Art. 133 c. 1	da €3.000 a €30.000	Regione	1) <u>Alla Regione</u> , qualora le violazioni siano commesse dal Comune o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. 2) <u>Al Comune</u> , qualora le violazioni siano relative a scarichi superficiali sul suolo e riferite a scarichi di privati con meno di 50 abitanti equivalenti. 3) <u>Alla Provincia</u> , qualora le violazioni siano riferite a scarichi in acque superficiali o sotterranee o, se al suolo, relative ad uno scarico di privati con più di 50 abitanti equivalenti.
Aprire o comunque effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124.	Art. 133 c. 2	da €6.000 a €60.000	Regione	
Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, dopo che l'autorizzazione di cui all'art. 124 sia stata sospesa o revocata.	Art. 133 c. 2	da €6.000 a €60.000	Regione	
Aprire o effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie da edifici isolati adibiti ad uso abitativo senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 124.	Art. 133 c. 2 Secondo capoverso	Da €600 a €3.000	Regione	
Effettuare o mantenere uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 124.	Art. 133 c. 3	da €1.500 a €15.000	Regione	
Omettere di osservare il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2.	Art. 133 c. 6	da €6.000 a €60.000	Regione	
** Inottemperanza alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113 c. 1 lett. b, ovvero il mancato rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Regione, ivi compresa l'autorizzazione, relativamente a immissione, anche tramite condotta separata, di acque meteoriche di dilavamento.	Art. 133 c. 9	Da €1.500 a €15.000	Regione	
** Inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94.	Art. 134 c. 1	Da €600 a €6.000	Regione	
<p>N.B. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata del bilancio regionale.</p>				



DECRETO LEGISLATIVO 152/06

PARTE III – TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI  
- SANZIONI PENALI

<b>Descrizione illecito</b>	<b>Articolo sanzione</b>	<b>sanzione</b>
Aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.	Art. 137 c. 1	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da €1.500 a €10.000
Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.	Art. 137 c. 1	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da €1.500 a €10.000
Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5.	Art. 137 c. 5	Arresto da 6 mesi a tre anni e con l'ammenda da €6.000 a €20.000
Titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101 c. 3 e 4.	Art. 137 c. 8	Arresto fino a due anni
** Inottemperanza alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'Art. 113 c. 3	Art. 137 c. 9	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da €1.500 a €10.000
Inottemperanza al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 84 c. 4.	Art. 137 c. 10	Ammenda da €1.500 a €15.000
Inottemperanza al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 85 c. 2.	Art. 137 c. 10	Ammenda da €1.500 a €15.000
Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104.	Art. 137 c. 11	Arresto fino a tre anni



**DECRETO LEGISLATIVO 152/06**  
**PARTE IV – GESTIONE DEI RIFIUTI – SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO				RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione editale	Misura ridotta	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Misura ridotta
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ad esclusione dei rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	Art.192 c. 1	Art.255 c. 1	Da €105 a € 620	€206,67	Art.14 c.1	Art.50 c.1	€206
Abbandono di rifiuti NON PERICOLOSI e non Ingombranti sul suolo.	Art 192 c. 1	Art.255 c.1 ultimo capoverso	Da €25 a €155	€50	Art. 14 c. 1	Art.50 c.1 Ultimo capoverso	€50
Immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee.	Art 192 c. 2	Art. 255 c. 1	Da €105 a €620	€206,67	Art. 14 c. 2	Art. 50 c. 1	€206
Immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura	Art.226 c. 2	Art. 255 c. 1	Da €105 a €620	€206,67	Art. 43 c. 2	Art.50 c. 1	€206
Mancata consegna del veicolo o del rimorchio destinati alla demolizione ad un demolitore autorizzato ad eccezione dei veicoli cat. M1 e N1 (es. autoveature, trasporti leggeri inf. A 35 q.li)	Art. 231 c. 1	Art. 255 c. 1	da €105 a €620	€206,67	Art.46 c. 1	Art.50 c. 1	€206
Mancata consegna del veicolo o del rimorchio destinati alla demolizione ad un concessionario o ad una succursale di casa costruttrice autorizzato ad eccezione dei veicoli cat. M1 e N1.	Art. 231 c. 2	Art.255 c. 1	da €105 a €620	€206,67	Art.46 c. 2	Art.50 c. 1	€206
Mancata cancellazione dal PRA dei veicoli ( ad eccezione dei veicoli cat. M1 e N1 ) da parte del gestore del centro di raccolta o del concessionario.	Art 231 c. 5	Art. 255 c. 2	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 46 c. 5	Art. 50 c. 1 bis	€206
Alienazione, smontaggio o distruzione e successiva rottamazione dei veicoli a motore o dei rimorchi da parte del titolare del centro di raccolta o concessionaria o succursale senza aver prima trasmesso le targhe e i documenti al PRA	Art.231 c. 7	Art. 256 c. 7	da €260 a €1.550	€516,67	Art.46 c.6 bis	Art. 50 c. 1 bis	€206



**N.B. - I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Provincia tranne per l'Art. 226 comma 1 sanzionato dall'art. 261 comma 3 ( smaltimento in discarica di imballaggi) i cui proventi sono devoluti al Comune. – Gli scritti difensivi dovranno essere inoltrati al Presidente della Giunta Provinciale nel primo caso e, al Sindaco, Dipartimento II Politiche delle Entrate U.O. Contravvenzioni nel secondo caso.**



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO				RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione edittale	Misura ridotta	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Misura ridotta
Mancata annotazione dei veicoli e dei rimorchi dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti sull'apposito registro di cui al D.Lgsv n.285/1992.	Art.231 c. 8	Art. 256 c. 7	da €260 a €1.550	€516,67	Art.46 c.6 ter	Art. 50 c. 1 bis	€206
Alienazione, smontaggio, distruzione o demolizione di veicoli o rimorchi senza aver prima riconsegnato le targhe ed i documenti al PRA o mancata registrazione della riconsegna sull'apposito registro di cui al D.Lgsv n. 285/1992 da parte di responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159, D.Lgsv. n. 285/1992, nei casi di loro demolizione ai sensi dell'art. 215 stesso D.Lgsv.	Art. 231 c. 9	Art. 255 c. 2	da €105 a €20	€206,67	Art. 46 c. 6 quater	Art. 50 c. 1 bis	€206
Omessa o incompleta comunicazione del M.U.D. ( L. n. 70/1994 )	Art. 189 c. 3	Art. 258 c. 1	da €2.600 a €15.500	€5.166,67	Art.11 c. 3	Art. 52 c. 1	€5.164
Incompleta o inesatta comunicazione del M.U.D. per errori solo formali comunque dimostrabili con denunce o formulari o fatture.	Art.189 c.3	Art.258 c.5	da €260 a €1.550	€516,67	Art.11 c. 3	Art. 52 c. 4	€516
Tardato invio della comunicazione del M.U.D. (L. n. 70/1994 ) entro il 29/06 di ogni anno	Art.189 c. 3	Art. 258 c. 1 ultimo capoverso	da €26 a €60	€52	Art.11 c. 3	Art.52 c. 1 ultimo capoverso	€50
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 2 primo capoverso	da €2.600 a €15.500	€5.166,67	Art. 12 c.1/3	Art. 52 c. 2 primo capoverso	€5.164
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c.2 ultimo capoverso	Amministr. da €15.500 a €3.000	€31.000	Art. 12 c. 1/3	Art.52 c. 2 secondo capoverso	€30.986
Omessa o incompleta tenuta del registro di C/S di RIFIUTI NON PERICOLOSI nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 3	da €1.040 a €6.200	€2.066,67	Art. 12 c. 1/3	Art. 52 c. 2 ultimo capoverso	€2.064
Omessa o incompleta tenuta del registro di C/S di RIFIUTI PERICOLOSI nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 3	da €2.070 a €12.400	€4.133,33	Art. 12 c. 1/3	Art. 52 c. 2 ultimo capoverso	€4.130

**N.B. - I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Provincia tranne per l'Art. 226 comma 1 sanzionato dall'art. 261 comma 3 ( smaltimento in discarica di imballaggi) i cui proventi sono devoluti al Comune. -- Gli scritti difensivi dovranno essere inoltrati al Presidente della Giunta Provinciale nel primo caso e, al Sindaco, Dipartimento II Politiche delle Entrate U.O. Contravvenzioni nel secondo caso.**



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO				RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE D. LGS 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione edittale	Misura ridotta	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Misura ridotta
Incompleta tenuta dei registri di C/S dei rifiuti per errori solo formali che consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 5	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 12 c. 1/3	Art. 52 c. 4	€516
Mancata conservazione dei registri di carico e scarico	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 5 ultimo capoverso	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 12 c. 3/4	Art. 52 c. 4	€516
Trasporto rifiuti con formulario incompleto o inesatto ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti ( TUTTI I RIFIUTI )	Art. 193 c. 1/2	Art.258 c. 5	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 15 c. 1/2	Art. 52 c. 4	€516
Trasporto di RIFIUTI NON PERICOLOSI con formulario incompleto o inesatto o senza il formulario	Art. 193 c. 1/2	Art. 258 c. 4	Da €1.600 a €9.300	€3.100	Art. 15 c. 1/2	Art. 52 c. 3 primo capoverso	€3.098
Mancata conservazione del formulario.	Art. 193 c. 1/2	Art. 258 c. 5 ultimo capoverso	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 15 c. 2	Art. 52 c. 4 terzo capoverso	€516
Trasporto rifiuti con formulario non vidimato dall'Agenzia delle Entrate o dalle Camere del commercio, industria, artigianato e agricoltura (per i RIFIUTI NON PERICOLOSI)	Art. 193 c. 6 lett.b)	Art. 258 c. 5	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 15 c. 5 bis	Art. 54 c. 4	€515
Smaltimento in discarica di imballaggi e di contenitori recuperati	Art. 226 c. 1	Art. 261 c. 3	da €5.200 a €40.00	€10.400	Art. 43 c. 1	Art. 54 c. 3	€10.328
Mancato ritiro a titolo gratuito da parte del distributore di un'apparecchiatura elettrica od elettronica in caso di acquisto di un'apparecchiatura nuova ed analoga	Art. 6 c.1 Lett. b)	Art. 16 c. 1 D.lgs 151/05	Da €150 a € 400 per ciascun RAEE non ritirato	€133,33	=	=	=

**N.B. - I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Provincia tranne per l'Art. 226 comma 1 sanzionato dall'art. 261 comma 3 ( smaltimento in discarica di imballaggi) i cui proventi sono devoluti al Comune. -- Gli scritti difensivi dovranno essere inoltrati al Presidente della Giunta Provinciale nel primo caso e, al Sindaco, Dipartimento II Politiche delle Entrate U.O. Contravvenzioni nel secondo caso.**



**PARTE IV – GESTIONE DEI RIFIUTI – SANZIONI PENALI**

Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Deposito temporaneo di RIFIUTI NON PERICOLOSI non corrispondente alle prescrizioni.	Art.183 c. 1 lett. m)	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 6 c. 1 lett. m)	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Deposito temporaneo di RIFIUTI PERICOLOSI non corrispondente alle prescrizioni.	Art. 183 c. 1 lett. m)	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 6 c. 1 lett. m)	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato «G» e tra i medesimi ed i RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 187 c. 1	Art. 256 c. 5 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 6 c. 1 lett. m)	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono di rifiuti per il produttore che non può giustificare la mancanza dal deposito o lo smaltimento dei RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 188 c. 3 e art. 192 c.1	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 10 c. 3 e 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono di rifiuti per il produttore che non può giustificare la mancanza dal deposito o lo smaltimento dei RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 188 c. 3 e art. 192 c. 1	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 10 c. 3 e 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono o deposito incontrollato di RIFIUTI NON PERICOLOSI, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 1	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono o deposito incontrollato di RIFIUTI PERICOLOSI, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 1	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Immissione in acque superficiali o sotterranee di RIFIUTI NON PERICOLOSI da parte di titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 2	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 2	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Immissione in acque superficiali o sotterranee di RIFIUTI PERICOLOSI da parte di titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 2	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 2	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Inottemperanza all'Ordinanza Sindacale di recupero, smaltimento, bonifica	Art. 192 c. 3	Art. 255 c. 3	Arresto fino ad un anno	Art. 14 c. 3	Art. 50 c. 2	Arresto fino ad un anno
Trasporto di RIFIUTI PERICOLOSI effettuato da enti o imprese senza formulario o con formulario inesatto o incompleto	Art. 193 e. 1 e art. 258 c. 4	Art. 483 C.P	Reclusione fino a due anni	Art. 15 c. 1 e Art. 52 c. 3 secondo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni



Mancata messa in sicurezza o mancato intervento su incidenti che possono provocare superamenti dei limiti di accettabilità o mancata bonifica nei termini per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 1	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art.17 c. 2	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
--	--------------	--------------	--	-------------	----------------------------	---

	<b>NUOVO DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97</b>
--	----------------------------------	--

Descrizione illecito	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Mancata messa in sicurezza o mancato intervento su incidenti che possono provocare superamenti dei limiti di accettabilità o mancata bonifica nei termini per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 2	Arresto da un anno a due anni e ammenda da € 5.200 a €52.000	Art.17 c. 2	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Mancata comunicazione entro 24 ore dall'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione di superamento dei limiti di accettabilità, anche accidentale, o di pericolo concreto ed attuale di superamento, per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 1 obbligo di comunicazione entro 24 ore ex art. 304	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a €26.000	Art.17 c. 2 lett a)	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
Mancata comunicazione entro 24 ore dall'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione di superamento dei limiti di accettabilità, anche accidentale, o di pericolo concreto ed attuale di superamento, per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 2 obbligo di comunicazione entro 24 ore ex art. 304	Arresto da un anno a due anni e ammenda da € 5.200 a €52.000	Art.17 c. 2 lett a)	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Mancata comunicazione entro le 48 ore successive alla comunicazione ex art. 304 al Comune, alla Provincia, alla Regione sugli interventi effettuati per la messa in sicurezza, per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 2	Art.257 c. 1	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a €26.000	Art.17 c. 2 lett b)	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
Mancata comunicazione entro le 48 ore successive alla comunicazione ex art. 304 al Comune, alla Provincia, alla Regione sugli interventi effettuati per la messa in sicurezza, per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 2	Art.257 c. 2	Arresto da un anno a due anni e ammenda da € 5.200 a €52.000	Art.17 c. 2 lett b)	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Mancata presentazione al Comune, alla Provincia e alla Regione, entro 30 giorni dall'indagine preliminare (ex art.242 comma 3), del piano di caratterizzazione ( progetto di bonifica) per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 3	Art.257 c. 1	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a €26.000	Art.17 c. 2 lett c)	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
Mancata presentazione al Comune, alla Provincia e alla Regione, entro 30 giorni dall'indagine preliminare (ex art.242 comma 3), del piano di caratterizzazione ( progetto di bonifica) per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 3	Art.257 c. 2	Arresto da un anno a due anni e ammenda da € 5.200 a €52.000	Art.17 c. 2 lett c)	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Realizzazione e gestione di discarica RIFIUTI NON PERICOLOSI senza autorizzazione regionale	Art. 208 c.1	Art. 256 c.3	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da	Art. 27 c. 1	Art. 51 e. 3 Primo capoverso	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822



			€2.600 a €26.000			
--	--	--	------------------	--	--	--

Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Realizzazione e gestione di discarica RIFIUTI PERICOLOSI senza autorizzazione regionale	Art. 208 c. 1	Art. 256 c. 32° capoverso	Arresto da uno a tre anni e ammenda da € 5.200 a €2.000	Art. 27 e. 1	Art. Sic. 3 secondo capoverso	Arresto da uno a tre anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Operazioni di smaltimento e recupero rifiuti NON PERICOLOSI senza autorizzazione	Art. 208 c. 1 e 11	Art. 256 c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 e. 1	Art. 51 e. 1 lett. a	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822

Operazioni di smaltimento e recupero RIFIUTI PERICOLOSI senza autorizzazione	Art. 208 c. 1 e 11	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 c.	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, uso di tipologie diverse da quelle autorizzate o superamento delle quantità di rifiuti da trattare. RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. a)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da € 1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. a)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, uso di tipologie diverse da quelle autorizzate o superamento delle quantità di rifiuti da trattare. RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. a)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. a)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire per RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. b)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. b)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. b)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. b)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale nello	Art. 208 c. 1 e 11 lett. c)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da € 1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. c)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911



smaltire RIFIUTI NON PERICOLOSI						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

	<b>NUOVO DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97</b>
--	----------------------------------	--

Descrizione illecito	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. c)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. c)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 1.291 a € 12.911

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza nella destinazione o luogo di smaltimento per RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. d)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. d)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza nella destinazione o luogo di smaltimento per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. d)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. d)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza sul metodo di trattamento o di recupero per RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. e)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. e)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da 1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza sul metodo di trattamento o di recupero per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. e)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. e)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza alle prescrizioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino del sito. RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. f)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. g)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a sei mesi o ammenda da 1.291 a € 12.911



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza alle prescrizioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino del sito. RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. f)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. g)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291a €12.911

Operazioni di smaltimento e recupero di RIFIUTI NON PERICOLOSI con autorizzazione scaduta	Art. 208 c. 11 lett. h) e 12	Art. 208 c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 c. 3	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €2.582 a €25.822
Operazioni di smaltimento e recupero di RIFIUTI PERICOLOSI con autorizzazione scaduta	Art. 208 c. 11 lett. h) e 12	Art. 208 c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 c. 3	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Mancata iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI prodotti da terzi	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822

Mancata iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di bonifica di siti contaminati da RIFIUTI NON PERICOLOSI, senza iscrizione all'albo.	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Attività di bonifica di siti contaminati da RIFIUTI PERICOLOSI, senza iscrizione all'albo.	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di bonifica di beni contenenti amianto senza iscrizione all'albo.	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di commercio e intermediazione di RIFIUTI NON PERICOLOSI senza l'iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822

Attività di commercio e intermediazione di RIFIUTI PERICOLOSI senza l'iscrizione	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
--	---------------	------------------------	--	--------------	-----------------------	---



all'Albo.						
Gestione di impianto di smaltimento e di recupero RIFIUTI NON PERICOLOSI per conto terzi, senza l'iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO LGS. 22/97		
<b>Descrizione illecito</b>	<b>Articolo violato</b>	<b>Articolo sanzionatorio</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Articolo Violato</b>	<b>Articolo sanzionatorio</b>	<b>Sanzione</b>
Gestione di impianto di smaltimento e di recupero RIFIUTI PERICOLOSI per conto terzi, senza l'iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero RIFIUTI NON PERICOLOSI senza iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero RIFIUTI PERICOLOSI senza iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822

Esercizio delle attività di raccolta, trasporto, di commercio e di intermediazione dei RIFIUTI NON PERICOLOSI con iscrizione scaduta non rinnovata	Art. 212 c. 6	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Esercizio delle attività di raccolta, trasporto, di commercio e di intermediazione dei RIFIUTI PERICOLOSI con iscrizione scaduta non rinnovata.	Art. 212 c. 6	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822

Inosservanza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo per la raccolta, trasporto, per l'attività di bonifica, di commercio, intermediazione e gestione di impianti di recupero e smaltimento RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 212 c. 10	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a Sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 30 c. 6	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo per la raccolta, trasporto, per l'attività di bonifica, di commercio intermediazione e gestione di impianti di recupero e smaltimento RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 212 c. 10	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 30 c. 6	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291 a €12.911
Omessa comunicazione di inizio attività all'Albo o mancato rinnovo	Art. 212 c. 18	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda	Art. 30 c. 16	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda



della comunicazione da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RIFIUTI NON PERICOLOSI sottoposti alle procedure semplificate, in quanto effettivamente avviati al riciclaggio al recupero.			da €2.600 a €26.000			da €2.582 a €25.822
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Omessa comunicazione di inizio attività all'Albo o mancato rinnovo della comunicazione da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RIFIUTI PERICOLOSI sottoposti alle procedure semplificate, in quanto effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero.	Art. 212 c. 18	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 16	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Attività di autosmaltimento senza comunicazione di inizio attività alla Provincia ( oggi alla competente Sezione Regionale dell'Albo ) o prima che siano decorsi 90 giorni dalla comunicazione medesima.	Art. 215 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di autosmaltimento con provvedimento motivato della Provincia di divieto di inizio o prosecuzione dell'attività stessa	Art. 215 c. 4	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di autosmaltimento con comunicazione non rinnovata	Art. 215 c. 5 e c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di autosmaltimento rifiuti pericolosi senza autorizzazione regionale	Art. 215 c. 6 Art. 208 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 6 Art.27 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Attività di recupero senza comunicazione di inizio attività alla Provincia ( oggi alla competente Sezione Regionale dell'Albo ) o prima che siano decorsi i 90 giorni dalla comunicazione stessa per RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 216 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di recupero senza comunicazione di inizio attività alla Provincia ( oggi alla competente Sezione Regionale dell'Albo ) o prima che siano decorsi i 90 giorni dalla comunicazione stessa per RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 216 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Mancato rispetto del provvedimento motivato di divieto di inizio o prosecuzione attività di recupero RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 216 c. 4	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Mancato rispetto del provvedimento motivato di divieto di inizio o prosecuzione attività di recupero RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 216 c. 4	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di recupero di RIFIUTI NON PERICOLOSI con comunicazione scaduta e non rinnovata.	Art. 216 c. 5 e c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822

Attività di recupero di RIFIUTI PERICOLOSI con comunicazione scaduta e non rinnovata.	Art. 216 c. 5 e c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Fornire falsa certificazione di analisi	Art. 258 c. 4 secondo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni	Art. 52 c. 3 secondo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni
Utilizzare certificato di analisi falso, o con false indicazioni per il trasporto	Art. 258 c. 4 terzo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni	Art. 52 c. 3 terzo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni
Effettuare spedizioni transfrontaliere o un traffico di rifiuti non pericolosi	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 259 c. 1	Arresto fino a due anni e ammenda da €1.550 a €26.000	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 53 c. 1 primo capoverso	Arresto fino a due anni e ammenda da €1.549 a €25.822
Effettuare spedizioni transfrontaliere o un traffico di rifiuti pericolosi	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 259 c. 1	Le sanzioni di cui sopra ma aumentate	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 53 c. 1 secondo capoverso	Le sanzioni di cui sopra ma aumentate

ROMA  
Polizia Municipale





Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO				RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione edittale	Misura ridotta	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Misura ridotta
Mancata annotazione dei veicoli e dei rimorchi dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti sull'apposito registro di cui al D.Lgsv n.285/1992.	Art.231 c. 8	Art. 256 c. 7	da €260 a €1.550	€516,67	Art.46 c.6 ter	Art. 50 c. 1 bis	€206
Alienazione, smontaggio, distruzione o demolizione di veicoli o rimorchi senza aver prima riconsegnato le targhe ed i documenti al PRA o mancata registrazione della riconsegna sull'apposito registro di cui al D.Lgsv n. 285/1992 da parte dei responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159, D.Lgsv. n. 285/1992, nei casi di loro demolizione ai sensi dell'art. 215 stesso D.Lgsv.	Art. 231 c. 9	Art. 255 c. 2	da €105 a €620	€206,67	Art. 46 c. 6 quater	Art. 50 c. 1 bis	€206
Omessa o incompleta comunicazione del M.U.D. ( L. n. 70/1994 )	Art. 189 c. 3	Art. 258 c. 1	da €2.600 a €15.500	€5.166,67	Art.11 c. 3	Art. 52 c. 1	€5.164
Incompleta o inesatta comunicazione del M.U.D. per errori solo formali comunque dimostrabili con denunce o formulari o fatture.	Art.189 c.3	Art.258 c.5	da €260 a €1.550	€516,67	Art.11 c. 3	Art. 52 c. 4	€516
Tardato invio della comunicazione del M.U.D. (L. n. 70/1994 ) entro il 29/06 di ogni anno	Art.189 c. 3	Art. 258 c. 1 ultimo capoverso	da €26 a €60	€52	Art.11 c. 3	Art.52 c. 1 ultimo capoverso	€50
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 2 primo capoverso	da €2.600 a €15.500	€5.166,67	Art. 12 c.1/3	Art. 52 c. 2 primo capoverso	€5.164
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c.2 ultimo capoverso	Amministr. da €15.500 a €3.000	€31.000	Art. 12 c. 1/3	Art.52 c. 2 secondo capoverso	€30.986
Omessa o incompleta tenuta del registro di C/S di RIFIUTI NON PERICOLOSI nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 3	da €1.040 a €6.200	€2.066,67	Art. 12 c. 1/3	Art. 52 c. 2 ultimo capoverso	€2.064
Omessa o incompleta tenuta del registro di C/S di RIFIUTI PERICOLOSI nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 3	da €2.070 a €12.400	€4.133,33	Art. 12 c. 1/3	Art. 52 c. 2 ultimo capoverso	€4.130

**N.B. - I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Provincia tranne per l'Art. 226 comma 1 sanzionato dall'art. 261 comma 3 ( smaltimento in discarica di imballaggi) i cui proventi sono devoluti al Comune. -- Gli scritti difensivi dovranno essere inoltrati al Presidente della Giunta Provinciale nel primo caso e, al Sindaco, Dipartimento II Politiche delle Entrate U.O. Contravvenzioni nel secondo caso.**



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO				RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE D. LGS 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione edittole	Misura ridotta	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Misura ridotta
Incompleta tenuta dei registri di C/S dei rifiuti per errori solo formali che consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute.	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 5	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 12 c. 1/3	Art. 52 c. 4	€516
Mancata conservazione dei registri di carico e scarico	Art. 190 c. 1/3	Art. 258 c. 5 ultimo capoverso	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 12 c. 3/4	Art. 52 c. 4	€516
Trasporto rifiuti con formulario incompleto o inesatto ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti ( TUTTI I RIFIUTI )	Art. 193 c. 1/2	Art.258 c. 5	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 15 c. 1/2	Art. 52 c. 4	€516
Trasporto di RIFIUTI NON PERICOLOSI con formulario incompleto o inesatto o senza il formulario	Art. 193 c. 1/2	Art. 258 c. 4	Da €1.600 a €9.300	€3.100	Art. 15 c. 1/2	Art. 52 c. 3 primo capoverso	€3.098
Mancata conservazione del formulario.	Art. 193 c. 1/2	Art. 258 c. 5 ultimo capoverso	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 15 c. 2	Art. 52 c. 4 terzo capoverso	€516
Trasporto rifiuti con formulario non vidimato dall'Agenzia delle Entrate o dalle Camere del commercio, industria, artigianato e agricoltura (per i RIFIUTI NON PERICOLOSI)	Art. 193 c. 6 lett.b)	Art. 258 c. 5	da €260 a €1.550	€516,67	Art. 15 c. 5 bis	Art. 54 c. 4	€515
Smaltimento in discarica di imballaggi e di contenitori recuperati	Art. 226 c. 1	Art. 261 c. 3	da €5.200 a €40.00	€10.400	Art. 43 c. 1	Art. 54 c. 3	€10.328
Mancato ritiro a titolo gratuito da parte del distributore di un'apparecchiatura elettrica od elettronica in caso di acquisto di un'apparecchiatura nuova ed analoga	Art. 6 c.1 Lett. b)	Art. 16 c. 1 D.lgs 151/05	Da €150 a € 400 per ciascun RAEE non ritirato	€133,33	=	=	=

N.B. - I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Provincia tranne per l'Art. 226 comma 1 sanzionato dall'art. 261 comma 3 ( smaltimento in discarica di imballaggi) i cui proventi sono devoluti al Comune. -- Gli scritti difensivi dovranno essere inoltrati al Presidente della Giunta Provinciale nel primo caso e, al Sindaco, Dipartimento II Politiche delle Entrate U.O. Contravvenzioni nel secondo caso.



**PARTE IV – GESTIONE DEI RIFIUTI – SANZIONI PENALI**

Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Deposito temporaneo di RIFIUTI NON PERICOLOSI non corrispondente alle prescrizioni.	Art.183 c. 1 lett. m)	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 6 c. 1 lett. m)	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Deposito temporaneo di RIFIUTI PERICOLOSI non corrispondente alle prescrizioni.	Art. 183 c. 1 lett. m)	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 6 c. 1 lett. m)	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato «G» e tra i medesimi ed i RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 187 c. 1	Art. 256 c. 5 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 6 c. 1 lett. m)	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono di rifiuti per il produttore che non può giustificare la mancanza dal deposito o lo smaltimento dei RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 188 c. 3 e art. 192 c.1	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 10 c. 3 e 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono di rifiuti per il produttore che non può giustificare la mancanza dal deposito o lo smaltimento dei RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 188 c. 3 e art. 192 c. 1	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 10 c. 3 e 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono o deposito incontrollato di RIFIUTI NON PERICOLOSI, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 1	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Abbandono o deposito incontrollato di RIFIUTI PERICOLOSI, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 1	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 1	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Immissione in acque superficiali o sotterranee di RIFIUTI NON PERICOLOSI da parte di titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 2	Art. 256 c. 1 lett. a) e c. 2	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 2	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Immissione in acque superficiali o sotterranee di RIFIUTI PERICOLOSI da parte di titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 192 c. 2	Art. 256 c. 1 lett. b) e c. 2	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 14 c. 2	Art. 51 c. 2 e c. 1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Inottemperanza all'Ordinanza Sindacale di recupero, smaltimento, bonifica	Art. 192 c. 3	Art. 255 c. 3	Arresto fino ad un anno	Art. 14 c. 3	Art. 50 c. 2	Arresto fino ad un anno
Trasporto di RIFIUTI PERICOLOSI effettuato da enti o imprese senza formulario o con formulario inesatto o incompleto	Art. 193 e. 1 e art. 258 c. 4	Art. 483 C.P	Reclusione fino a due anni	Art. 15 c. 1 e Art. 52 c. 3 secondo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni



Mancata messa in sicurezza o mancato intervento su incidenti che possono provocare superamenti dei limiti di accettabilità o mancata bonifica nei termini per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 1	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art.17 c. 2	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
--	--------------	--------------	--	-------------	----------------------------	---

	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97
--	---------------------------	--

Descrizione illecito	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Mancata messa in sicurezza o mancato intervento su incidenti che possono provocare superamenti dei limiti di accettabilità o mancata bonifica nei termini per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 2	Arresto da un anno a due anni e ammenda da €5.200 a € 52.000	Art.17 c. 2	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Mancata comunicazione entro 24 ore dall'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione di superamento dei limiti di accettabilità, anche accidentale, o di pericolo concreto ed attuale di superamento, per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 1 obbligo di comunicazione entro 24 ore ex art. 304	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a € 26.000	Art.17 c. 2 lett a)	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
Mancata comunicazione entro 24 ore dall'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione di superamento dei limiti di accettabilità, anche accidentale, o di pericolo concreto ed attuale di superamento, per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 1	Art.257 c. 2 obbligo di comunicazione entro 24 ore ex art. 304	Arresto da un anno a due anni e ammenda da €5.200 a € 52.000	Art.17 c. 2 lett a)	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Mancata comunicazione entro le 48 ore successive alla comunicazione ex art. 304 al Comune, alla Provincia, alla Regione sugli interventi effettuati per la messa in sicurezza, per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 2	Art.257 c. 1	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a € 26.000	Art.17 c. 2 lett b)	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
Mancata comunicazione entro le 48 ore successive alla comunicazione ex art. 304 al Comune, alla Provincia, alla Regione sugli interventi effettuati per la messa in sicurezza, per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 2	Art.257 c. 2	Arresto da un anno a due anni e ammenda da €5.200 a € 52.000	Art.17 c. 2 lett b)	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Mancata presentazione al Comune, alla Provincia e alla Regione, entro 30 giorni dall'indagine preliminare (ex art.242 comma 3), del piano di caratterizzazione ( progetto di bonifica) per rifiuti non pericolosi	Art.242 c. 3	Art.257 c. 1	Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a € 26.000	Art.17 c. 2 lett c)	Art.51 bis primo capoverso	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 2.582 a €25.822
Mancata presentazione al Comune, alla Provincia e alla Regione, entro 30 giorni dall'indagine preliminare (ex art.242 comma 3), del piano di caratterizzazione ( progetto di bonifica) per rifiuti pericolosi	Art.242 c. 3	Art.257 c. 2	Arresto da un anno a due anni e ammenda da €5.200 a € 52.000	Art.17 c. 2 lett c)	Art.51 bis secondo capoverso	Arresto da uno a due anni e ammenda da €5.165 a €51.645



Realizzazione e gestione di discarica RIFIUTI NON PERICOLOSI senza autorizzazione regionale	Art. 208 c. 1	Art. 256 c. 3	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €6.000	Art. 27 c. 1	Art. 51 e. 3 Primo capoverso	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
---	---------------	---------------	---	--------------	---------------------------------	--

Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Realizzazione e gestione di discarica RIFIUTI PERICOLOSI senza autorizzazione regionale	Art. 208 c. 1	Art. 256 c. 32° capoverso	Arresto da uno a tre anni e ammenda da €5.200 a €2.000	Art. 27 e. 1	Art. Sic. 3 secondo capoverso	Arresto da uno a tre anni e ammenda da €5.165 a €51.645
Operazioni di smaltimento e recupero rifiuti NON PERICOLOSI senza autorizzazione	Art. 208 c. 1 e 11	Art. 256 c. 1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €6.000	Art. 28 e. 1	Art. 51 e. 1 lett a	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822

Operazioni di smaltimento e recupero RIFIUTI PERICOLOSI senza autorizzazione	Art. 208 c. 1 e 11	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 c.	Art. 51 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582 a €25.822
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, uso di tipologie diverse da quelle autorizzate o superamento delle quantità di rifiuti da trattare. RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. a)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €3.000	Art. 28 c. 1 Lett. a)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, uso di tipologie diverse da quelle autorizzate o superamento delle quantità di rifiuti da trattare. RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. a)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. a)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire per RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. b)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €3.000	Art. 28 c. 1 Lett. b)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. b)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. b)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle	Art. 208 c. 1 e 11 lett. c)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €	Art. 28 c. 1 Lett. c)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o



operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale nello smaltire RIFIUTI NON PERICOLOSI			1.300 a €13.000			ammenda da €1.291 a € 12.911
---	--	--	-----------------	--	--	------------------------------

	<b>NUOVO DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97</b>
--	----------------------------------	--

Descrizione illecito	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, sui requisiti tecnici delle attrezzature o sulle caratteristiche del sito o superamento del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti da smaltire per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. c)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. c)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 1.291 a € 12.911

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza nella destinazione o luogo di smaltimento per RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. d)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. d)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza nella destinazione o luogo di smaltimento per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. d)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. d)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza sul metodo di trattamento o di recupero per RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. e)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. e)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 a sei mesi o ammenda da 1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza sul metodo di trattamento o di recupero per RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c. 1 e 11 lett. e)	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. e)	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 1.291 a € 12.911
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza alle prescrizioni di messa in sicurezza,	Art. 208 c. 1 e 11 lett. f)	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c. 1 Lett. g)	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a sei mesi o ammenda da 1.291 a € 12.911



chiusura degli impianti e ripristino del sito. RIFIUTI NON PERICOLOSI						
---	--	--	--	--	--	--

Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ovvero, inosservanza alle prescrizioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino del sito. RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 208 c.1 e 11 lett. f)	Art. 256 c.1 Lett. b) e c.4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 28 c.1 Lett. g)	Art. 51 c.1 Lett. b) e c.4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291a €12.911

Operazioni di smaltimento e recupero di RIFIUTI NON PERICOLOSI con autorizzazione scaduta	Art. 208 c.11 lett. h) e 12	Art. 208 c.1 lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 c.3	Art. 51 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €2.582 a €25.822
Operazioni di smaltimento e recupero di RIFIUTI PERICOLOSI con autorizzazione scaduta	Art. 208 c.11 lett. h) e 12	Art. 208 c.1 lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 28 c.3	Art. 51 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Mancata iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI prodotti da terzi	Art. 212 c.5	Art. 256 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c.4	Art. 51 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822

Mancata iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 212 c.5	Art. 256 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c.4	Art. 51 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di bonifica di siti contaminati da RIFIUTI NON PERICOLOSI, senza iscrizione all'albo.	Art. 212 c.5	Art. 256 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c.4	Art. 51 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Attività di bonifica di siti contaminati da RIFIUTI PERICOLOSI, senza iscrizione all'albo.	Art. 212 c.5	Art. 256 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c.4	Art. 51 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di bonifica di beni contenenti amianto senza iscrizione all'albo.	Art. 212 c.5	Art. 256 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c.4	Art. 51 c.1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di commercio e intermediazione di RIFIUTI NON PERICOLOSI senza l'iscrizione all'Albo	Art. 212 c.5	Art. 256 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c.4	Art. 51 c.1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822



Attività di commercio e intermediazione di RIFIUTI PERICOLOSI senza l'iscrizione all'Albo.	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Gestione di impianto di smaltimento e di recupero RIFIUTI NON PERICOLOSI per conto terzi, senza l'iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
<b>NUOVO DECRETO LEGISLATIVO</b>			<b>RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE D. LGS. 22/97</b>			
<b>Descrizione illecito</b>	<b>Articolo violato</b>	<b>Articolo sanzionatorio</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Articolo Violato</b>	<b>Articolo sanzionatorio</b>	<b>Sanzione</b>
Gestione di impianto di smaltimento E di recupero RIFIUTI PERICOLOSI per conto terzi, senza l'iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero RIFIUTI NON PERICOLOSI senza iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero RIFIUTI PERICOLOSI senza iscrizione all'Albo	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822

Esercizio delle attività di raccolta, trasporto, di commercio e di intermediazione dei RIFIUTI NON PERICOLOSI con iscrizione scaduta e non rinnovata	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582 a €25.822
Esercizio delle attività di raccolta, trasporto, di commercio e di intermediazione dei RIFIUTI PERICOLOSI con iscrizione scaduta e non rinnovata.	Art. 212 c. 5	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822

Inosservanza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo per la raccolta, trasporto, per l'attività di bonifica, di commercio, di intermediazione e gestione impianti di recupero e smaltimento di RIFIUTI NON PERICOLOSI	Art. 212 c. 10	Art. 256 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a Sei mesi o ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 30 c. 6	Art. 51 c. 1 Lett. a) e c. 4	Arresto da 45 gg a sei mesi o ammenda da €1.291 a €12.911
Inosservanza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo per la raccolta, trasporto, per l'attività di bonifica, di commercio, di intermediazione e gestione impianti di recupero e smaltimento di RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 212 c. 10	Art. 256 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.300 a €13.000	Art. 30 c. 6	Art. 51 c. 1 Lett. b) e c. 4	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da €1.291a €12.911
Omessa comunicazione di inizio attività all'Albo o mancato rinnovo della	Art. 212 c. 18	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 16	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.582a €25.822



comunicazione da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI sottoposti procedure semplificate, in quanto effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero.			da €2.600 a €26.000			da €2.582 a €25.822
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Omessa comunicazione di inizio attività all'Albo o mancato rinnovo della comunicazione da parte delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RIFIUTI PERICOLOSI sottoposti alle procedure semplificate, in quanto effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero.	Art. 212 c. 18	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 30 c. 16	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Attività di autosmaltimento senza comunicazione di inizio attività alla Provincia ( oggi alla competente Sezione Regionale dell'Albo ) o prima che siano decorsi 90 giorni dalla comunicazione medesima.	Art. 215 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di autosmaltimento con provvedimento motivato della Provincia di divieto di inizio o prosecuzione dell'attività stessa	Art. 215 c. 4	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di autosmaltimento con comunicazione non rinnovata	Art. 215 c. 5 e c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di autosmaltimento rifiuti pericolosi senza autorizzazione regionale	Art. 215 c. 6 Art. 208 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 32 c. 6 Art.27 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Attività di recupero senza comunicazione di inizio attività alla Provincia ( oggi alla competente Sezione Regionale dell'Albo ) o prima che siano decorsi i 90 giorni dalla comunicazione stessa per RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 216 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822
Attività di recupero senza comunicazione di inizio attività alla Provincia ( oggi alla competente Sezione Regionale dell'Albo ) o prima che siano decorsi i 90 giorni dalla comunicazione stessa per RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 216 c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 1	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Mancato rispetto del provvedimento motivato di divieto di inizio o prosecuzione attività di recupero RIFIUTI NON PERICOLOSI.	Art. 216 c. 4	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822



Descrizione illecito	NUOVO DECRETO LEGISLATIVO			RIFERIMENTO NORMATIVA PRECEDENTE DECRETO L.GSV. 22/97		
	Articolo violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione	Articolo Violato	Articolo sanzionatorio	Sanzione
Mancato rispetto del provvedimento motivato di divieto di inizio o prosecuzione attività di recupero RIFIUTI PERICOLOSI.	Art. 216 c. 4	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 4	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582a €25.822
Attività di recupero di RIFIUTI NON PERICOLOSI con comunicazione scaduta e non rinnovata.	Art. 216 c. 5 e c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. a)	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a €25.822

Attività di recupero di RIFIUTI PERICOLOSI con comunicazione scaduta e non rinnovata.	Art. 216 c. 5 e c. 1	Art. 256 c. 1 Lett. b)	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000	Art. 33 c. 5	Art. 51 c. 1 Lett. b	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.582a €25.822
Fornire falsa certificazione di analisi	Art. 258 c. 4 secondo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni	Art. 52 c. 3 secondo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni
Utilizzare certificato di analisi falso, o con false indicazioni per il trasporto	Art. 258 c. 4 terzo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni	Art. 52 c. 3 terzo capoverso	Art. 483 C.P.	Reclusione fino a due anni
Effettuare spedizioni transfrontaliere o un traffico di rifiuti non pericolosi	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 259 c. 1	Arresto fino a due anni e ammenda da €1.550 a €26.000	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 53 c. 1 primo capoverso	Arresto fino a due anni e ammenda da €1.549 a €25.822
Effettuare spedizioni transfrontaliere o un traffico di rifiuti pericolosi	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 259 c. 1	Le sanzioni di cui sopra ma aumentate	Art. 26 Reg. CEE n. 259/93	Art. 53 c. 1 secondo capoverso	Le sanzioni di cui sopra ma aumentate



**PARTE V – TUTELA DELL’ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN  
ATMOSFERA-  
- SANZIONI PENALI -**

Descrizione illecito	Articolo sanzione	sanzione
Installare o esercitare un impianto ed esercitare un’attività in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 c. 1	Art. 279 c. 1	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da €258 a €1.032
Esercitare un’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività	Art. 279 c. 1	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da €258 a €1.032
Mettere in esercizio un impianto o iniziare ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione ai sensi dell’Articolo 269 c. 5 o c. 15, o ai sensi dell’Articolo 272 c. 1	Art. 279 c. 3	Arresto fino ad un anno o ammenda fino a €1.032
Inottemperanza all’obbligo di comunicare all’Autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’Articolo 269 c. 5	Art. 279 c. 4	Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a €1.032